

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 109

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANZI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI,
CAPONI, CARCARINO, CARPI, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI,
FAGNI, FISCHETTI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, ROSSI,
SERRI e TRIPODI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali, ed estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica Amministrazione, civile e militare

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo doveroso presentare questo disegno di legge.

La materia trattata è stata discussa lungamente, nella X legislatura, dalla XI Commissione della Camera dei deputati, a seguito della presentazione di proposte di legge da parte di deputati di vari Gruppi.

Il 23 gennaio 1992 la Commissione aveva approvato in sede referente un testo unificato, ma non è stato possibile pervenire alla soluzione del problema, che, pertanto, deve essere nuovamente affrontato per eliminare una persistente ingiustizia.

Si tratta di consentire, a domanda e previa documentazione probatoria, la ricostruzione della posizione assicurativa ai fini pensionistici per i lavoratori, dipendenti da enti o imprese private, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi di carattere politico, religioso o sindacale nel periodo 1° gennaio 1948-7 agosto 1966, cioè nel periodo nel quale non esistevano le garanzie introdotte con la legge 15 luglio 1966, n. 604, sulla giusta causa nei licenziamenti, e con lo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300). Molti lavoratori, infatti, pur essendo stati licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, non hanno presentato domanda nemmeno dopo la riapertura dei termini (novanta giorni) stabilita dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648.

Nello stesso tempo si propone di estendere i benefici pensionistici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ai lavoratori dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici, sindacali o religiosi, adempiendo con ciò all'impegno, assunto dal Parlamento al momento dell'approvazione della suddetta legge 15 febbraio 1974, n. 36, di eliminare al più presto la disparità di trattamento che, con l'approvazione della legge solo per i dipendenti del settore privato, si determinava.

D'altra parte, si deve ricordare che, per gli ex dipendenti del Ministero della difesa cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro, o in dipendenza di improvviso trasferimento a sedi di disagevole risistemazione, ha provveduto la legge 31 marzo 1971, n. 214, dai cui benefici sono rimasti esclusi gli impiegati ed operai di ruolo e non di ruolo che furono licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi.

Approvando il disegno di legge che viene presentato, il Parlamento dimostrerebbe sensibilità verso coloro che, in un periodo di aspro scontro politico, sviluppatosi nel Paese dall'immediato dopoguerra alla fine degli anni '50, furono vittime di atti autoritari e repressivi, quali l'espulsione dal posto di lavoro attuata o con licenziamento diretto o con trasferimento in sedi così disagiate da determinare le dimissioni dall'impiego delle persone perseguitate.

Non si può negare che, specialmente in quegli anni, il Ministero della difesa, in particolare, non rinnovava i contratti di lavoro agli operai ed impiegati, se risultavano attivisti sindacali o militanti politici di sinistra, o costringeva questi dipendenti alle dimissioni volontarie.

Altrettanto innegabile è il fatto che il Ministero dell'interno allontanò dalla Polizia migliaia di agenti rei di aver combattuto nelle formazioni partigiane garibaldine per la liberazione dell'Italia.

Il disegno di legge che si propone è composto da otto articoli. L'articolo 1 riapre per centottanta giorni il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione assicurativa.

L'articolo 2 estende il diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale a tutti i lavoratori ex dipendenti di ruolo e non di ruolo dello Stato, delle aziende autonome

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dello Stato e degli enti locali e parastatali che provino la motivazione politica, sindacale o religiosa della risoluzione del rapporto di lavoro.

L'articolo 3 stabilisce che le domande degli ex dipendenti dello Stato, o dei loro superstiti, devono essere presentate ai Ministeri da cui dipendevano all'epoca del licenziamento e prevede l'istituzione di una commissione di nomina ministeriale per procedere all'accertamento dei fatti.

L'articolo 4 stabilisce il termine per il ricorso avverso la decisione negativa del comitato di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e gli effetti della mancata pronuncia del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro centottanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Con gli articoli 5, 6 e 7, si risolvono problemi relativi alla ricostituzione del trattamento pensionistico degli ex dipendenti pubblici civili e militari, specialmente per quanto riguarda coloro che sono stati danneggiati nella carriera, pur non essendo stati licenziati ed essendo rimasti in servizio nonostante le persecuzioni subite.

L'ultimo articolo prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del disegno di legge.

Considerato il periodo al quale risalgono gli atti arbitrari ai quali si tenta di porre, per quanto possibile, rimedio, è evidente che i beneficiari del disegno di legge sono persone anziane ed è pertanto giusto raccomandare la massima sollecitudine nel suo esame e nella sua auspicata approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano anche:

a) agli impiegati ed operai anche non di ruolo dipendenti della pubblica Amministrazione, ivi compresi i militari, che, nel periodo 1° gennaio 1947-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica Amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originate da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo di autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, del decreto legislativo del Capo provvisorio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

Art. 3.

1. I dipendenti della pubblica Amministrazione o loro familiari superstiti, aventi diritto, devono presentare la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo al Ministero alle cui dipendenze si trovavano alla data del licenziamento, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza per cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentano di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna, svolti all'epoca del licenziamento.

2. Il Ministero che ha ricevuto la domanda procede all'accertamento dei fatti tramite una commissione nominata dal Ministro e composta da tre funzionari, uno dei quali su designazione delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera *d*), della legge 15 febbraio 1974, n. 36.

3. La domanda, con allegati la relativa documentazione e il motivato parere conclusivo della commissione, deve essere trasmessa al comitato di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, entro centottanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 4.

1. Il richiedente, entro novanta giorni dalla notifica della decisione negativa del comitato di cui all'articolo 5 della legge 15

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

febbraio 1974, n. 36, può proporre ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il ricorso si intende accolto, qualora sia decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che il Ministro abbia comunicato la sua decisione.

Art. 5.

1. Oltre al trattamento di quiescenza sono attribuite agli ufficiali fino a due promozioni, ai sottufficiali la promozione a maresciallo maggiore aiutante e agli altri dipendenti pubblici civili e militari la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 6.

1. Il diritto alle attribuzioni di cui all'articolo 5 è riconosciuto altresì agli ufficiali, sottufficiali ed altri dipendenti della pubblica Amministrazione che, pur essendo rimasti in servizio sino al compimento dei normali limiti di età, sono stati danneggiati nella carriera con trasferimenti, mancate promozioni e vessazioni di vario genere in conseguenza del loro impegno sindacale e politico.

2. La domanda concernente i benefici di cui all'articolo 5 e al comma 1 del presente articolo, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro il termine di cui all'articolo 1.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e all'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, e le norme ivi richiamate, sono autenticamente interpretate nel senso che il riconoscimento del grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza e la ricostruzione di carriera,

previsti agli effetti giuridici ed economici solo all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, non sono limitati all'ambito delle carriere e dei ruoli di appartenenza durante l'attività di servizio in polizia e si effettuano a prescindere dai ruoli di inquadramento.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio alla revisione, secondo l'interpretazione autentica di cui alla presente legge, delle pratiche di riconoscimento e di ricostruzione della carriera degli ex ufficiali partigiani precedentemente definite in difformità dai criteri stabiliti al comma 1.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per quanto attiene all'articolo 1, in lire 2 miliardi per l'anno 1994, e in lire 1 miliardo e 600 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, nonché, per quanto attiene agli altri articoli, in lire 1 miliardo per il 1994, lire 920 milioni per il 1995, lire 350 milioni per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.